

S.d.P. BREBEMI S.p.A.	
Ricevuto il:	12.01.2009
Prot. N°:	889-I-1101-083
Distribuzione:	ST. SL.
Competenza:	ST. SL.

COMUNE DI CHIARI

(Provincia di Brescia)

REP. N.

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER LA
REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, addì dodici del mese di gennaio alle ore 9,30, nella
Residenza Comunale – Ufficio Contratti.

Avanti a me dott. Calogero Di Gioia, Segretario Generale del suddetto
Comune di Chiari, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in
forma pubblica amministrativa, sono comparsi:

- La Società di Progetto Brebemi S.p.A, con sede legale in Brescia, Via
Somalia, n. 2/4, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese
della Camera di Commercio di Brescia n. 02508160989, REA 455412,
rappresentata dal Presidente Dott. Francesco Bettoni e,
disgiuntamente, dal Direttore Generale, Prof. Bruno Bottiglieri, nato a
Campagna (SA) il 09.01.1951, residente a Rodengo Saiano (BS) in Via
L. Da Vinci, n. 8 - procuratore della Società come da atto del Notaio in
Montichiari dott. Paolo Cherubini n. 23230/6088 del 13/02/2008, e in
forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 settembre
2009, in prosieguo anche denominata "Società";
- Comune di Chiari, con sede in Chiari, rappresentato da Maifreni arch.
Aldo, nato a Asola (MN) il 23.03.1968, che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del
Comune di Chiari, P.zza M. della Libertà, 26 - Codice Fiscale

00606990174, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente Settore

Territorio, abilitato alla sottoscrizione del presente atto;

Componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale rogante sono certo.

PREMESSO CHE

(A) la Società è concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del collegamento autostradale di connessione tra le Città di Brescia e Milano (il "**Collegamento Autostradale**"), giusta Convenzione Unica stipulata con la concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ("**CAL**") in data 01 agosto 2007;

(B) con delibera n. 42 del 26.06.2009 il CIPE ha approvato il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale;

(C) tra le misure compensative previste nel Progetto Definitivo approvato, rientra il versamento - a carico della Società ed a favore del Comune di Chiari - del contributo per la realizzazione del collegamento tra la ex SS11 e la SP17 (cosiddetta "Tangenziale Nord" di Chiari);

(D) nel Quadro Economico di Spesa, facente parte integrante e sostanziale del Progetto Definitivo, il contributo relativo all'intervento citato nella precedente premessa, pari a euro 4.000.000,00, è previsto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante, nella voce "altre spese";

(E) le parti hanno concordato le condizioni e modalità per la messa a disposizione del Comune di Chiari del contributo citato nelle precedenti premesse C) e D), addivenendo alla sottoscrizione di apposita convenzione in data 26.07.2010;

(F) con delibera di G.M. n°. 105 del 26/07/2010, si è preso

atto del testo della citata convenzione rimettendone al Consiglio Comunale l'approvazione definitiva;

(G) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27.09.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata definitivamente la convenzione sottoscritta tra la Società ed il Comune di Chiari;

(H) si rende quindi necessario procedere alla stipula in forma di atto pubblico amministrativo della citata convenzione.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra rappresentate e costituite, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Premesse

1.1 Gli allegati, le premesse e i documenti negli stessi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Oggetto

2.1 Il presente atto ha ad oggetto la regolamentazione della corresponsione al Comune, da parte della Società, dell'importo necessario per la progettazione e realizzazione da parte del Comune medesimo del collegamento tra la ex SS11 e la SP17 (cosiddetta "Tangenziale Nord" di Chiari), d'ora in avanti indicata come "Intervento".

Articolo 3

Impegni delle Parti

3.1 Impegni della Società

3.1.1 Per la progettazione e realizzazione dell'Intervento, da realizzarsi a

cura e responsabilità del Comune, la Società si impegna a corrispondere al Comune, secondo i termini e le modalità di cui al successivo articolo 4, l'importo massimo ed onnicomprensivo di Euro 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00), inclusivo di IVA, laddove applicabile, che costituisce limite massimo di spesa.

3.1.2 La corresponsione del suddetto importo o della minor somma necessaria per la realizzazione dell'Intervento esaurisce completamente gli impegni della Società inerenti l'attuazione dell'Intervento e del presente atto.

3.1.3 Nessun obbligo ulteriore è e sarà pertanto posto a carico della Società nel caso in cui la spesa effettiva sostenuta o sostenenda dal Comune per la realizzazione dell'Intervento e per lo svolgimento di qualsivoglia attività ad essa propedeutica, connessa e/o strumentale superi il limite massimo di spesa di cui al precedente 3.1.1.

3.2 Impegni del Comune

3.2.1 Il Comune si impegna a:

- a) utilizzare l'importo di cui al precedente art. 3.1.1 esclusivamente per la progettazione, direzione lavori e realizzazione dell'Intervento;
- b) provvedere a propria cura, responsabilità e spese, e nel rispetto della vigente normativa, alla definizione delle eventuali varianti urbanistiche, alle attività di progettazione, nonché alla eventuale acquisizione di aree, gare d'appalto, esecuzione e direzione lavori, collaudi ed ogni altra attività connessa, necessaria e/o opportuna per l'attuazione dell'Intervento, assumendone ogni relativa responsabilità. Saranno inoltre ad esclusivo carico del Comune eventuali indennità, richieste e/o pretese

anche giudiziarie da parte di terzi, ivi comprese quelle per molestie e/o per danni che venissero arrecati a persone e/o a cose nel corso o in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del predetto Intervento.

In ogni caso, il Comune manleverà la Società e CAL da eventuali oneri derivanti anche da contenziosi che dovessero insorgere in dipendenza delle proprie attività;

c) assicurare il coordinamento e la compatibilità tecnica dell'Intervento con la realizzazione del Collegamento Autostradale di cui in premessa. A tal fine provvederà a sottoporre a verifica e controllo della Società gli elaborati progettuali prima della relativa approvazione, al contempo provvedendo all'immediato adeguamento della progettazione ove la Società richiedesse di apportare modifiche e/o variazioni alla progettazione stessa;

d) completare la progettazione e la realizzazione dell'Intervento nel rispetto del cronoprogramma allegato al presente atto e, comunque, entro e non oltre il termine di ultimazione dei lavori del Collegamento Autostradale.

Articolo 4

Modalità e termini di corresponsione dell'importo

4.1 L'importo di cui al precedente articolo 3.1.1. sarà corrisposto secondo le modalità e i termini di seguito riportati:

- 10% alla sottoscrizione del presente Atto;
- 25% all'avvio dei lavori;
- 25% al raggiungimento del 50% dei lavori;
- 40% (rata di saldo) al collaudo definitivo.

4.2 I pagamenti avverranno, tramite bonifico bancario da effettuarsi su c/c che verrà a tal fine comunicato dal Comune alla Società, a 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento della richiesta del Comune alla quale dovrà essere allegata idonea documentazione amministrativa e contabile comprovante il verificarsi degli eventi cui sono collegati i pagamenti.

4.3 Prima del pagamento della rata di saldo la Società verificherà le spese effettivamente sostenute dal Comune, che a tal fine presenterà:

- idonea documentazione attestante le spese complessivamente sostenute per la progettazione e realizzazione dell'Intervento;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che tutte le spese sostenute sono state funzionali alla progettazione e realizzazione dell'Intervento.

4.4 Fermo restando il limite massimo di cui al precedente art. 3.1.1, le Parti concordano che, ove l'importo delle spese effettivamente sostenute sia maggiore rispetto all'importo ricevuto dal Comune a titolo di anticipo, la rata di saldo corrisponderà alla somma pari alla differenza tra detti importi; viceversa, laddove l'importo delle spese effettivamente sostenute sia minore rispetto all'importo ricevuto dal Comune a titolo di anticipo, il Comune provvederà a restituire alla Società, entro novanta giorni dal collaudo definitivo dell'Intervento, le somme anticipatamente ricevute e non utilizzate.

4.5 Il Comune, a fronte di ciascuna erogazione effettuata dalla Società, trasmetterà ampia e definitiva quietanza.

Art. 5

Monitoraggio delle tempistiche delle attività

5.1 Il Comune si impegna a fornire alla Società, con cadenza mensile e comunque ove richiesto dalla Società stessa o per essa dal Concedente CAL, ogni informazione in ordine allo stato di avanzamento delle attività, nonché ad adottare con la necessaria tempestività le soluzioni idonee ad assicurare il rispetto del cronoprogramma allegato al presente atto.

5.2 In ogni caso, il Comune riconosce alla Società la facoltà di svolgere le attività di indirizzo, verifica e sorveglianza di propria competenza in qualità di Concessionario autostradale, impegnandosi a garantire, per quanto di propria spettanza, che la Società disponga di tutte le informazioni e la documentazione ritenuta dalla stessa Società necessaria per:

- a) assicurare il coordinamento e la compatibilità dell'Intervento con il Collegamento Autostradale;
- b) monitorare l'effettiva realizzazione dell'intervento.

Art. 6

Modalità Fiscali

6.1 Sarà cura del Comune provvedere alla registrazione del presente atto entro i termini previsti dalla normativa vigente.

6.2 Tutti gli oneri derivanti dalla registrazione e/o dall'esecuzione del presente atto sono a totale carico del Comune e si intendono ricompresi nell'importo di cui all'art. 3.1.1.

6.3 Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei termini pattuiti.

Art. 7

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

7.1 Le parti si danno reciprocamente atto, con valore di informativa ai sensi

e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati forniti nell'ambito del presente atto, saranno oggetto di trattamento necessario per l'esecuzione del medesimo.

7.2 Il trattamento avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal citato decreto e potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed elaborazione dei dati e avvenire attraverso strumenti, elettronici o cartacei, mantenuti in ambienti ad accesso controllato.

7.3 Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le Parti così come costituite nel presente atto.

Art. 8

Foro competente

8.1 Le controversie che dovessero insorgere in esecuzione del presente atto saranno devolute al Tribunale di Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto in due (2) originali.

Per il Comune di Chiari: IL DIRIGENTE

Per Società di Progetto Brebemi S.p.A.: IL DIRETTORE GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Allegato: Cronoprogramma della progettazione e della realizzazione del collegamento tra la ex SS11 e la SP17 (cosiddetta "Tangenziale Nord" di Chiari).

